



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe e scadenze della Tassa sui Rifiuti – Tari anno 2025.

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Sì
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Sì
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	Sì
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	Sì
11. REY ILARIA - Consigliere	Sì
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR), così come integrato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 238 del 23 giugno 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31/10/2019* avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 ha previsto la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla Legge n.

- 147/2013 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera ha imposto dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e ha richiesto agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinatorio da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione doveva adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- con *deliberazione n. 389 del 03 agosto 2023*, ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - con *deliberazione n. 1/2023 del 06 novembre 2023*, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché ha apportato chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
 - il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006, con riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
 - il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;
 - i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei relativi allegati"*;

Fatto presente che:

- il D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni in L. 25.02.2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies, ha previsto che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*
- il D.L. 17.05.2022, n. 50, all'art. 43, comma 11, ad integrazione dell'art. 3, comma 5-quinquies, su riportato, ha stabilito che il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è strutturalmente prorogato rispetto all'ordinario termine del 30 aprile, nel caso di proroga del bilancio di previsione a data successiva; ha stabilito inoltre che *"In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- per l'anno 2025, il termine entro cui procedere per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 28.02.2025, con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 del 03.01.2025;

Fatto altresì presente che, il C.O.VE.VA.R.:

- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 11.05.2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del PEF, vigenti dal 1° gennaio 2023, individuando il posizionamento della gestione nello "Schema regolatorio I", ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022;
- ha approvato e validato il PEF TARI riferito a questo Comune per il periodo regolatorio 2022-2025, come risultante dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e dalla documentazione ad essa allegata;

Tenuto conto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute dalle quali emerge che:
 - per l'anno 2022, è esposto un costo complessivo di € 632.209,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.146,00 e costi variabili per € 515.063,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 630.000,00 (costi fissi € 117.146,00 e costi variabili € 512.853,00);
 - per l'anno 2023, è esposto un costo complessivo di € 641.692,00, suddiviso tra costi fissi per € 118.241,00 e costi variabili per € 523.452,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 639.483,00 (costi fissi € 118.241,00 e costi variabili € 521.242,00);
 - per l'anno 2024, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi variabili € 528.172,00);
 - per l'anno 2025, è esposto un costo complessivo di € 648.377,00, suddiviso tra costi fissi per € 117.996,00 e costi variabili per € 530.381,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 646.168,00 (costi fissi € 117.996,00 e costi

variabili € 528.172,00);

- il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), relativo al secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede un aggiornamento biennale del PEF e solo straordinariamente la revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, nel rispetto del limite di variazione annuale fissato dall'art. 4 della *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021*;

Considerato che il Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli ha trasmesso l'aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024-2025, approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 17.04.2024 ed avente le seguenti risultanze economiche:

- Per l'anno 2024, espone un costo complessivo di € 650.857,00, suddiviso tra costi fissi per € 194.282,00 e costi variabili per € 456.574,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 28.198,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 622.658,00 (costi fissi € 194.282,00 e costi variabili € 428.376,00);
- Per l'anno 2025, espone un costo complessivo di € 667.128,00, suddiviso tra costi fissi per € 195.522,00 e costi variabili per € 471.606,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 28.198,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 638.930,00 (costi fissi € 195.522,00 e costi variabili € 443.408,00);

Richiamata la nota trasmessa dal Consorzio C.O.VE.VA.R. di Vercelli pervenuta in data 21.03.2025 prot. n. 2444 avente ad oggetto "*PEF ARERA per l'anno 2025*" con la quale viene precisato che: "*Come noto la regolazione tariffaria vigente (c.d. MTR-2) prevede l'approvazione dei PEF per le determinazioni tariffarie con cadenza biennale e pertanto, con riferimento all'anno 2025 risultano ad oggi già determinati e approvati da COVEVAR i PEF per ciascun Comune della Provincia per l'anno 2024 e 2025. La regolazione ammette la riapertura "infra periodo", quindi nell'anno 2025, dei PEF solo ove sia accertato uno squilibrio economico e finanziario del servizio. In particolare, il punto 4.7. del MTR-2 prevede che "Qualora l'Ente territorialmente competente (quindi il Covevar) accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria"*";

Tenuto conto inoltre che:

- con l'avvento del Pef-Tari di durata quadriennale, Arera ha modificato le tempistiche di redazione dei Piani, anche in un'ottica di uniformità con la programmazione triennale data dal bilancio di previsione degli Enti Locali. La deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, introducendo il nuovo "MTR-2", ha mantenuto il modus operandi del primo piano regolatorio, ovvero sia di utilizzare i dati di consuntivo dell'anno a-2 come base di riferimento per la costruzione del Pef;
- la possibilità di addivenire ad un aggiornamento del Pef è prevista dall'articolo 8.5 della deliberazione n. 363/2021 che concede agli ETC la possibilità di presentare ad Arera l'istanza di revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria 2022-2025 "*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano*". La procedura, stando al contenuto dell'articolo, può essere attivata "*in ogni qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio*";
- un primo importante chiarimento è stato fornito con la deliberazione Arera n. 62/2023/R/Rif del 21.02.2023, dove in merito alla segnalazione di criticità legate all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, Arera ha affermato che "*sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo*

contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione n. 363/2021/R/Rif, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque essere fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”

Richiamati:

- l'art. 15 comma 2 del Regolamento per la disciplina della TARI: *“La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani”;*
- l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 in base al quale *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica...”;*

Ritenuto che la ripartizione del predetto costo, nella misura del 76% per le utenze domestiche e del 24% per le utenze non domestiche, rispetti quanto citato dalla normativa di riferimento;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 04.11.2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Considerato che il Consorzio C.O.VE.VA.R., con nota pervenuta al prot. n. 2435 in data 20/03/2025 ha comunicato che il costo unitario del servizio di raccolta porta a porta del verde è pari ad € 86,00 Iva compresa per l'anno 2025;

Vista la volontà dell'amministrazione comunale di imputare tale costo dall'annualità 2024 direttamente ai soggetti richiedenti il servizio a misura;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 667.128,00 -
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 2.953,00 -
Altre partite stabilite da ETC (sfalci verde)	€ 25.245,00 =
Totale gettito TARI	€ 638.930,00

Evidenziato che le componenti da dedurre sopra evidenziate, per l'importo complessivo di € 28.198,00, sono presenti nel piano finanziario 2024-2025 sotto la voce *“detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021”*, allegato alla presente deliberazione;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), con il quale viene, tra

l'altro, stabilito al comma 660 che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Appurato che le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 34.829,10 verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5% ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Tenuto conto che tali importi ad oggi non hanno subito variazioni;

Considerato che:

- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato sulla G.U. 13 marzo 2025 n. 60 ha introdotto il “bonus sociale rifiuti” individuando i *“principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall'Autorità *“con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”*;
- nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento, attraverso l'utilizzo dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria *“agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizione di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle

- agevolazioni pari a “ 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico”, aggiornata dall’Autorità con cadenza triennale “arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”;
- inoltre, il citato decreto ha disposto, all’articolo 3, che:
 - l’agevolazione sia pari a “una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”;
 - la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l’applicazione di un’ “apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” (CSEA), istituita e aggiornata dall’Autorità con i propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell’Autorità, “in modo che la stessa:
 - a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
 - b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
 - c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti”
 - in conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l’articolo 4 del predetto D.C.P.M. dispone che l’agevolazione sia automaticamente riconosciuta “agli utenti domestici in possesso dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 2”, identificati attraverso SGAte da parte degli enti erogatori, a tal proposito, l’Autorità:
 - “sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’INPS”;
 - “definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGAte, necessari all’attuazione delle compensazioni (...)”;
 - in aggiunta l’articolo 5 del medesimo D.P.C.M. prevede la possibilità da parte dell’Autorità di introdurre “meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie”, da individuare nell’ambito dell’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;
 - infine, il medesimo articolo assegna all’Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall’introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie “dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’economica e delle finanze al fine dell’adozione di disposizioni modificative ed integrative” anche finalizzate, a conclusione del primo anno di applicazione, ad eventuali proposte migliorative ed integrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Pertanto, con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025* è stato avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del *"bonus sociale rifiuti"* agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del D.P.C.M. 21/01/2025 n. 24, andando a deliberare tra l'altro che:

- a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- la componente $UR_{3,a}$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif;
- l'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR_{3,a}$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
- a fronte delle nuove disposizioni, per l'anno 2025, di lasciare maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF: *"Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF"* (articolo 3 comma 3.1 della deliberazione ARERA);

Considerato inoltre che con la deliberazione sopra richiamata Arera ha dato mandato ad ANCI di presentare la proposta tecnico economica per l'integrazione della Convenzione esistente fra l'Autorità e ANCI medesima, e di procedere tempestivamente, per consentire lo scambio dei flussi informativi funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti, al fine di:

- avviare lo sviluppo delle attività necessarie per consentire al sistema SGate, di ricevere i dati funzionali all'individuazione dei soggetti agevolabili da parte del SII (Sistema informativo integrato) e trasmetterli ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- prevedere che l'atto integrativo della Convenzione esistente, da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità, individui altresì tutte le attività necessarie per consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e i relativi costi in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 575/2024/R/com;

Richiamato:

- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2022; in particolare, l'articolo 34, comma 3, primo periodo, che prevede: *"Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente"* e all'ultimo periodo *"Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 26 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF in base al quale al punto 26.2 viene precisato che *"In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire*

all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione" e al punto 26.4 "Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento";

- *la determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 sopracitata che, a fronte delle nuove disposizioni introdotte con il D.P.C.M. 21.01.2025 n. 24, per l'anno 2025, ha lasciato maggiore flessibilità ai gestori nella frequenza di riscossione annuale, con la possibilità per i medesimi gestori di agire in deroga alle disposizioni di cui al comma 26.2 del TQRIF: "Per l'anno 2025, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF" (articolo 3 comma 3.1 della deliberazione ARERA);*
- *l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: "Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo."*

Considerato che:

- ARERA, al fine di attuare quanto disposto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha dato come termine di conclusione dell'attività di emissione dei provvedimenti attuativi e regolativi il 31 dicembre 2025;
- Con la deliberazione n. 133/2025/R/Rif del 1 aprile 2025 ARERA è intervenuta con un provvedimento non esaustivo ma immediatamente precettivo che non è sufficiente per garantire un'emissione unica dei documenti di riscossione agli utenti TARI per l'anno 2025, dovendo ancora attendere tutti i passaggi tecnici e gli atti che verranno emessi entro la fine dell'anno da parte dell'Autorità e degli organismi interessati;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, che per l'anno 2025 si provvederà all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti attraverso due invii, il primo a titolo di acconto ed il secondo a titolo di saldo alle scadenze e modalità qui di seguito riportate:

- 1^ rata (acconto): 16 GIUGNO 2025
- 2^ rata (saldo): 16 DICEMBRE 2025
- Il versamento della 1^ rata a titolo di acconto (1° invio) dovrà essere pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI deliberate per l'anno 2025 ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
- Il versamento della 2^ rata a titolo di saldo (2° invio) dovrà avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, scomputando quanto determinato nella prima rata, aggiungendo le componenti perequative UR_{1,a}, UR_{2,a}, UR_{3,a} e applicando se dovuto il bonus sociale rifiuti;
- Il suppletivo TARI per l'anno 2024, non essendo oggetto di applicazione della nuova normativa, avrà invece un unico invio con le stesse scadenze di riscossione

sopra indicate;

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è necessario procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2025, ai sensi delle disposizioni di legge dianzi citate e dell'art. 1, comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”* e delle scadenze di pagamento;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore dal 01.01.2025, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 267;

Precisato che il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 16.12.2024, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022 e con le risultanze economiche emergenti dall'aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024/2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione

dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che sulla medesima proposta è stato pure acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D.Lgs 267/2000, che si allega alla presente deliberazione;

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del succitato T.U. Enti Locali;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di prendere atto dell'approvazione e validazione del Piano Finanziario del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARI), nelle risultanze del PEF TARI – revisione biennale 2024/2025 – e dei relativi allegati, da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani – C.O.VE.VA.R., come da documentazione allegata alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) Di dare atto che il PEF TARI come sopra approvato e validato:
 - Per l'anno 2024, espone un costo complessivo di € 650.857,00, suddiviso tra costi fissi per € 194.282,00 e costi variabili per € 456.574,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 28.198,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 622.658,00 (costi fissi € 194.282,00 e costi variabili € 428.376,00);
 - Per l'anno 2025, espone un costo complessivo di € 667.128,00, suddiviso tra costi fissi per € 195.522,00 e costi variabili per € 471.606,00, detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 per € 28.198,00, di cui è possibile recuperare mediante entrate tariffarie la somma di € 638.930,00 (costi fissi € 195.522,00 e costi variabili € 443.408,00);
- 4) Di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate, confermando i parametri utilizzati per l'anno 2024:
 - addebito complessivo alle utenze domestiche del 76% dei costi risultanti dal piano finanziario e alle utenze non domestiche del restante 24% di tali costi;
 - applicazione a ciascuna categoria di utenze, domestiche e non domestiche, di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, indicativi del valore di produzione dei rifiuti e risultanti anche nell'allegato B);
- 5) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025 sulla base della banca dati

dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, assicurando la piena copertura del costo complessivamente quantificato attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2025 approvato e validato dal competente Ente di Governo dell'ambito C.O.VE.VA.R con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;

- 6) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 5) è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario - PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022, e aggiornato per il periodo regolatorio 2024/2025 con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024 per l'importo complessivo di € 638.930,00;
- 7) Di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- 8) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vercelli, nella misura del 5%;
- 9) Di dare atto che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) $UR_{1,a}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 10) Di dare atto che la delibera Arera n. 133/2025/R/Rif del 1° aprile 2025 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria $UR_{3,a}$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6 euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva. L'Autorità provvederà, con successivi atti, alla differenziazione della $UR_{3,a}$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
- 11) Di stabilire che per l'anno 2025 si provvederà all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti attraverso due invii, il primo a titolo di acconto ed il secondo a titolo di saldo, alle scadenze e con le modalità qui di seguito riportate:
 - 1^ rata (acconto): 16 GIUGNO 2025
 - 2^ rata (saldo): 16 DICEMBRE 2025
 - Il versamento della 1^ rata a titolo di acconto (1° invio) dovrà essere pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI deliberate per l'anno 2025 ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;
 - Il versamento della 2^ rata a titolo di saldo (2° invio) dovrà avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2025, scomputando quanto determinato nella prima rata, aggiungendo le componenti perequative $UR_{1,a}$, $UR_{2,a}$, $UR_{3,a}$ e

applicando se dovuto il bonus sociale rifiuti;

- Il suppletivo TARI per l'anno 2024, non essendo oggetto di applicazione della nuova normativa, avrà invece un unico invio con le stesse scadenze di riscossione sopra indicate;
- 12) Di dare atto che le agevolazioni di cui all'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che ad oggi sono stimate in € 34.829,10 verranno finanziate mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune – ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 – previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
 - 13) Di precisare che il Bilancio di Previsione 2025-2027, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 16.12.2024, è già coerente con le risultanze economiche emergenti dal PEF 2022-2025 approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 11.05.2022 e recepito con deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2022 e con le risultante economiche emergenti dall'aggiornamento al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti periodo regolatorio 2024/2025, approvato e validato dal C.O.VE.VA.R. con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 17.04.2024;
 - 14) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione all'Ente di Governo d'Ambito Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani – C.O.VE.VA.R. per i provvedimenti di competenza;
 - 15) Di dare atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la deliberazione di approvazione della presente proposta sarà pubblicata:
 - 1) all'Albo Pretorio comunale online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000;
 - 2) nelle apposite sezioni dell'amministrazione trasparente e trasparenza gestione rifiuti presenti sul sito internet istituzionale del Comune;
 - 16) Di dare atto che il presente atto dovrà essere trasmesso per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 20 luglio 2021;
 - 17) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entrambi decorrenti:
 - a) per i soggetti direttamente contemplati nell'atto, qualora presenti, dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'adottanda deliberazione;
 - b) per quanto concerne i terzi, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online di cui è prima detto;
 - 18) Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente

proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tariffa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata:

- con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- con il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Sentito l'intervento esplicativo della proposta oggetto di approvazione da parte del Consigliere nonché Assessore Cristian Ferrarese, il quale si sofferma, in particolare, sul costo del servizio da finanziare con le tariffe, sulla loro articolazione e sgravi e sul bonus sociale riconosciuto alle utenze più deboli.

Sentiti l'intervento del Consigliere Antonio Tamburelli, il quale chiede in merito alle entrate del verde/sfalci e del relativo computo al momento della definizione delle tariffe e la risposta del Consigliere nonché Assessore Cristian Ferrarese, il quale dice di non avere sottomano i relativi dati e che eventualmente ne darà informazione al Tamburelli in un momento successivo.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto deciso, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni esposte nella proposta appena approvata.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA